

CONDIZIONI GENERALI SERVIZI DI PUBBLICITÀ INTEGRATI

Le presenti Condizioni Generali (di seguito, "**Condizioni Generali**") hanno lo scopo di definire la disciplina negoziale che regolerà l'acquisto di prestazioni pubblicitarie, e/o la concessione dei servizi relativi agli spazi pubblicitari, e/o la creazione di contenuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: blog, articoli, aggiornamenti social, video, foto, landing page per migliorare il richiamo del marchio, ecc.), e/o consulenza professionale, e/o digital marketing (di seguito "**Attività**" "**Servizi**"), congiuntamente alle clausole speciali eventualmente contenute nell'ordine di acquisto (di seguito, "**Ordine**") ovvero nel Contratto, accordo quadro o lettera d'incarico (di seguito, "**Contratto**" o "**Accordo**") pattuiti tra il Fornitore (di seguito, "**Fornitore**") e una società del Gruppo Rentokil Initial Italia (di seguito, "**Acquirente**" o "**Committente**") e di cui formano parte integrante e sostanziale.

Acquirente e Fornitore sono singolarmente designati come "**Parte**" e collettivamente come "**Parti**".

1 VALIDITÀ E OGGETTO

1.1 Conclusione del Contratto: Il Contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte della Committente, della conferma d'ordine o della firma del Contratto Principale. In ogni caso, l'inizio dell'esecuzione delle Attività da parte del Fornitore varrà come accettazione tacita e incondizionata di tutte le presenti Condizioni Generali.

1.2

Prevalenza: Il Fornitore riconosce che:

- Eventuali termini, condizioni, prassi o usi commerciali del Fornitore non avranno alcuna efficacia, anche se conosciute dalla Committente, e sono qui espressamente disapplicate.
- Qualsiasi deroga o modifica alle presenti Condizioni Generali dovrà essere espressamente approvata per iscritto e sottoscritta da un rappresentante autorizzato della Committente per essere considerata valida.
- In caso di conflitto tra le disposizioni, si applicherà il seguente ordine di prevalenza (dal più alto al più basso): (i) le condizioni specifiche e particolari pattuite nel Contratto Principale; (ii) le presenti Condizioni Generali; (iii) l'Ordine di Acquisto.

1.3 Annullamento da parte della Committente: La Committente ha facoltà di annullare l'Ordine senza oneri se la richiesta perviene al Fornitore almeno **venti (20) giorni** prima della data di inizio dell'esposizione. Se la richiesta di annullamento perviene entro un termine inferiore, la Committente riconoscerà al Fornitore un indennizzo pari al **trenta per cento (30%)** dell'importo dell'Ordine. È dovuto in ogni caso di annullamento il totale rimborso di quanto eventualmente già versato dal Fornitore in assolvimento degli oneri tributari nonché gli eventuali costi documentati per la produzione del materiale.

2 MESSAGGI PUBBLICITARI

2.1 La responsabilità per i contenuti della pubblicità e per l'osservanza di tutte le disposizioni normative ricade **esclusivamente sulla Committente**. Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali contestazioni sorte con terzi a causa della pubblicità realizzata.

3 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

3.1 È fatto divieto al Fornitore di cedere, in qualunque forma, il Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi delle Attività **non può essere ceduto** (art. 1260, secondo comma, c.c.).

4

DURATA E CESSAZIONE

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



4.1 Durata e Rinnovo.

La durata dell'esposizione e/o delle prestazioni pubblicitarie è quella indicata nell'Ordine.

- Gli accordi **non devono prevedere il rinnovo automatico tacito**. Qualora lo prevedano, il rinnovo automatico **non può superare i dodici (12) mesi**.
- La **durata massima del contratto è di cinque (5) anni** senza possibilità di risoluzione discrezionale da parte della Committente (senza giusta causa). Qualsiasi durata superiore a cinque anni richiede l'approvazione dei Diretti Riporti del Group General Counsel & Company Secretary.
- I Contratti Principali devono essere **riesaminati ogni tre (3) anni** o prima del rinnovo, a seconda di quale evento si verifichi prima.

4.2

Diritto di Risoluzione del Fornitore: Il Fornitore ha il diritto di risolvere l'accordo **solamente se la Committente ha violato materialmente** i propri obblighi contrattuali e non ha posto rimedio a tale violazione entro un termine ragionevole dalla notifica.

4.3

Diritto di Cessazione e Risoluzione della Committente: La Committente ha il diritto di **cessare l'accordo per qualsiasi motivo** (per attività continuative, dietro pagamento delle attività già prestate o delle uscite pubblicitarie già pubblicate) o risolverlo per **inadempimento sostanziale, inadempimenti reiterati, cambio di controllo del Fornitore e stato di insolvenza del Fornitore**.

5

FORNITURA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO E ALTRI ASPETTI OPERATIVI

5.1

La Committente dovrà consegnare al Fornitore, per la realizzazione del materiale pubblicitario, il file esecutivo inoltrato con le modalità concordate per scritto dalle Parti almeno quindici giorni prima della data di inizio dell'esposizione. Nel caso in cui il Committente provveda direttamente alla realizzazione del materiale, dovrà consegnare al Fornitore il materiale pubblicitario nelle quantità concordate e con le specifiche richieste, almeno dieci giorni prima della data d'inizio dell'esposizione. I relativi costi si intendono a carico della Committente.

5.2

Al termine del periodo di esposizione, entro il termine concordato con la Committente, il Fornitore sarà tenuto a restituire alla Committente il materiale pubblicitario e/o i relativi supporti mentre non sarà tenuto a conservare lo stesso, salvo espresso impegno in tal senso risultante nell'Ordine.

5.3

Materiali: I supporti pubblicitari sono di proprietà del Fornitore, salvo diversa previsione nell'Ordine.

5.4

Adesivi: La pubblicità realizzata mediante l'applicazione di pellicole adesive (integrale, maxiretro e/o altri formati), sarà effettuata dal Fornitore, tramite applicatori specializzati, nel rispetto delle norme vigenti in materia, in particolare del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché delle prescrizioni fornite dal Concedente. Il bozzetto esecutivo dei messaggi pubblicitari è soggetto all'approvazione preventiva del Concedente che potrà vietarne l'esposizione. I costi di produzione, applicazione, rimozione e manutenzione delle pellicole sono a carico della Committente. I costi di ristampa e riapplicazione, laddove la pubblicità risultasse danneggiata a causa di incidenti e/o atti vandalici, sono a carico del Fornitore. Lo stesso dicasi per il caso di usura limitatamente al periodo contrattuale e, comunque, non superiore al periodo di dodici mesi dall'inizio dell'esposizione. Superato tale periodo, i costi di ristampa e riapplicazione della pellicola adesiva saranno ad esclusivo carico della Committente.

5.5

Vetture di superficie (autobus e tram): Il Fornitore non assume obblighi relativamente al percorso delle vetture utilizzate per le esposizioni pubblicitarie ed alla permanenza di esse sulle linee eventualmente richieste dalla Committente.

5.6

Pubblicazione su stampa cartacea o digitale: la Committente si impegna ad inviare all'Editore il materiale necessario per la pubblicazione secondo le scadenze indicate nell'Ordine e le indicazioni tecniche che verranno comunicati dall'Editore. Sull'Ordine deve essere indicato il calendario degli annunci pubblicitari. Eventuali richieste di modifica della data di pubblicazione o del calendario di uscita dovranno pervenire all'Editore per scritto almeno 30 giorni prima della data di pubblicazione. Salvo che la posizione di rigore sia stata espressamente pattuita, la collocazione degli annunci pubblicitari è subordinata all'impostazione tipografica ed alle esigenze redazionali di ciascun periodico. Per quanto possibile l'Editore cercherà di posizionare le inserzioni seguendo le indicazioni della Committente, compatibilmente con le possibilità redazionali.

L'Editore si impegna a non accettare inserzioni pubblicitarie di altre attività commerciali rientranti nella medesima categoria merceologica della Committente.

6

RITARDO NELL'ADEMPIMENTO

6.1

Il mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, se indicate nell'Ordine o nel Contratto, salvo

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



cause di forza maggiore.

7

PREZZO-FATTURAZIONE-PAGAMENTI

7.1

Corrispettivi e Aumenti: I corrispettivi devono essere **chiaramente indicati** e devono essere **fissi per tutta la durata originaria**. Gli aumenti successivi alla durata originaria devono essere soggetti a un **tetto massimo** (percentuale o indicizzato) e limitati a **una volta all'anno** al termine del periodo di rinnovo applicabile, previa comunicazione scritta di **novanta (90) giorni**.

7.2

Termini di Pagamento: I termini minimi di pagamento da parte della Committente ai fornitori sono di **sessanta (60) giorni**, a meno che non si ottenga un vantaggio commerciale significativo a fronte di termini più brevi.

7.3

Interessi e Compensazione:

- **Interessi di Mora:** Gli interessi sui pagamenti in ritardo devono essere limitati al **al di sopra del tasso base della Banca d'Italia** se la Committente non paga entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di inadempimento che richiede il pagamento.
- **Diritto di Compensazione:** La Committente si riserva il diritto di **compensare o detrarre** dagli addebiti del Fornitore eventuali pagamenti dovuti a Rentokil Initial.

8

CONTROLLI

8.1

Il Fornitore è a disposizione della Committente per il controllo delle esposizioni da effettuarsi in contraddittorio con un referente della Committente.

9

TERMINI ESSENZIALI

9.1

In deroga all'art. 1457 c.c., anche qualora siano previsti termini essenziali nell'interesse della Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le Attività anche oltre il termine convenuto, salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le modalità previste all'Art. 13.

10

FORZA MAGGIORE

10.1

Esonero dagli Obblighi: Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti ad accertate cause di forza maggiore, il Fornitore è esente da penali e dall'obbligo di risarcimento dei danni patiti dalla Committente. In ogni caso, i contratti devono includere una clausola che esoneri la Committente dai propri obblighi qualora sia impossibilitata ad adempierli a causa di **eventi al di fuori del nostro controllo**.

10.2

Risoluzione. Resta salvo il diritto della Committente di risolvere il Contratto nei termini di cui all'Art. 13 (Clausola Risolutiva Espresa).

11

RESPONSABILITÀ

11.1

Responsabilità Illimitata del Fornitore: La responsabilità del Fornitore nei confronti della Committente sarà **illimitata** per:

- Morte o lesioni personali causate da negligenza;
- Frode o dichiarazione fraudolenta;
- Qualsiasi altra responsabilità che non può essere limitata o esclusa dalla legge.

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



11.2

Supermassimali di Responsabilità. La responsabilità del Fornitore deve essere generalmente illimitata anche per:

- Responsabilità ai sensi di eventuali indennizzi;
- Responsabilità per violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati, riservatezza, sicurezza delle informazioni, anticorruzione e schiavitù moderna e del Codice di Condotta del Fornitore.

Qualora il Fornitore non accetti la responsabilità illimitata per i punti sopra indicati, possono essere concordati massimali o supermassimali, ma la responsabilità del fornitore **non deve essere limitata a un importo inferiore al valore annuale del contratto**.

11.3

Limitazione di Responsabilità della Committente. Gli accordi devono includere clausole che limitano la responsabilità della Committente:

- **Massimale:** Limitata a una cifra fissa o in riferimento al valore del contratto. Il massimale di responsabilità raccomandato è pari al **fatturato contrattuale di un anno**. Laddove non sia consentito dalla legge locale, il massimale dovrà essere fissato al livello minimo consentito.
- **Oggetto dei Reclami:** La responsabilità deve derivare **solo da negligenza, violazione degli obblighi contrattuali o violazione di legge** da parte della Committente.
- **Esclusione di Danni Indiretti:** La responsabilità è prevista **solo per danni diretti e non per danni indiretti o consequenziali** di qualsiasi tipo.

12

INADEMPIENZE DEL FORNITORE - RISOLUZIONE DELL'ORDINE O CONTRATTO

12.1

Qualora il Fornitore sia inadempiente ad uno qualsiasi dei suoi obblighi contrattuali, ove tale inadempienza sia imputabile al Fornitore stesso e tale inadempienza, a giudizio insindacabile della Committente rappresenti o possa rappresentare pregiudizio grave per la Committente stessa, la Committente avrà facoltà di adottare previa semplice racc. A.R. qualsiasi provvedimento necessario a limitare o annullare le conseguenze della inadempienza contrattuale del Fornitore, a spese della stesso e compensando sugli eventuali pagamenti, fatta sempre salva la facoltà di avvalersi di ogni altra facoltà di legge o di contratto.

12.2

Qualora il Fornitore sia inadempiente a qualsiasi obbligo dell'Ordine o di Contratto e sia rimasta senza esito, nel congruo termine indicato nella relativa racc. A.R. la diffida ad adempiere intimata dalla Committente, la Committente potrà eliminare gli effetti della inadempienza a propria cura e spese del Fornitore, come previsto in 12.1, oppure risolvere l'Ordine o il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

12.3

La tolleranza della Committente ad inadempienze del Fornitore e il mancato esercizio della stessa ad avvalersi di quanto per legge o per Contratto le compete, non precluderanno alla Committente la facoltà di avvalersi dei propri diritti al verificarsi di altra inadempienza a qualunque titolo.

13

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1

Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 cod.civ. e nell'articolo precedente, costituiscono motivi per la risoluzione dell'Ordine/Contratto su iniziativa della Committente ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. le seguenti ipotesi:

- 1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore
 - 2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore
 - 3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati alla Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo
 - 4) ritardo nell'esecuzione delle Attività superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore
 - 5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali
 - 6) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni richieste per lo svolgimento delle Attività
 - 7) sottoposizione del Fornitore ad un procedimento penale o condanna con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dal D. lgs. 231/2001
 - 8) conflitti di interesse, che ad insindacabile giudizio della Committente, non consentano il regolare svolgimento delle Attività
 - 9) violazione di quanto stabilito nell' art. 17 delle presenti Condizioni Generali.
- Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, a suo insindacabile giudizio, la Committente ha la facoltà di trattenere la documentazione prodotta e ritenuta utilizzabile, mentre la restante parte, dovrà essere ritirata a cura e spese del Fornitore tenendo la Committente completamente esente da qualsiasi onere.
- Nelle ipotesi sopra indicate, l'Ordine/Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione della Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



Nel caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa del Fornitore, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuta a risarcire.

14 COPERTURA ASSICURATIVA

14.1 Obbligo Assicurativo: Il Fornitore si obbliga a mantenere in vigore (a proprie spese esclusive), presso un assicuratore affidabile, polizze di **assicurazione di responsabilità civile per prodotti, pubblica e informatica**.

14.2 Durata e Massimali: L'obbligo assicurativo deve perdurare per tutta la durata dell'accordo e per un periodo di **sette (7) anni** dopo la sua risoluzione o scadenza. Il livello di copertura raccomandato è di **di USD per sinistro**. La copertura assicurativa non deve essere inferiore alle responsabilità del Fornitore ai sensi dell'accordo.

15 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E/O INTELLETTUALE

15.1 Proprietà dei Deliverable: Fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale preesistenti del Fornitore, la Committente **deve ottenere la proprietà di tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi deliverable** realizzato in forza del Contratto Principale. La Committente non deve accettare alcuna cessione o trasferimento di dati o diritti di proprietà intellettuale del Gruppo o di terzi, inclusi marchi e *know-how*.

15.2 **Licenza d'Uso:** Il Fornitore concede alla Committente una licenza per utilizzare i diritti di proprietà intellettuale preesistenti, se necessario per utilizzare i beni e/o i servizi forniti. Tale licenza deve essere a beneficio dell'intero Gruppo.

15.3 Garanzia e Manleva: Il Fornitore garantisce che i Prodotti e la relativa documentazione forniti non violano nessun diritto di proprietà industriale o intellettuale di terzi e che nessuna azione legale è in corso o minacciata. Il Fornitore si obbliga a **manlevare e tenere indenne la Committente** per qualsiasi violazione effettiva o presunta di diritti di proprietà intellettuale di terzi.

16 RISERVATEZZA

16.1 Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate e sicure le informazioni di Committente e a non utilizzarle o divulgarle se non espressamente consentito. È accettabile un obbligo reciproco. Il Fornitore non è autorizzato a utilizzare la denominazione sociale/marchio di Committente per scopi pubblicitari o di marketing **senza consenso**.

17 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

17.1 Legge Applicabile: Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla **legge italiana**.

17.2 Giurisdizione: Qualsiasi controversia comunque relativa alle Attività sarà di competenza esclusiva del **Foro di Milano**, fatta salva la facoltà per la Committente stessa di adire ogni altro Foro competente.

18 CODICE DI CONDOTTA, ANTICORRUZIONE E PREVENZIONE DELL'EVASIONE FISCALE

18.1 Il Fornitore dichiara di avere definito una propria politica anti-corruzione. Il Fornitore si impegna in ogni caso, nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto, ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri dipendenti ai principi etico-comportamentali enunciati dal GRUPPO RENTOKIL INITIAL nel proprio **Codice di Condotta** reso disponibile ai terzi.

18.2 **Clausola Anti-Corruzione:** il Fornitore si impegna per sé e per il proprio personale o propri incaricati a **non dare o promettere, né direttamente né indirettamente, pagamento o offerta di pagamento**, anche in forma di regalo o altra forma di beneficio o utilità in

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



connessione all'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine/Contratto, a chiunque, in violazione della normativa vigente, inclusa la normativa UK – Bribery Act 2010 o U.S.A. – Foreign Corrupt Practices Act. I contratti devono includere un requisito secondo cui il fornitore non deve ricorrere alla corruzione. È accettabile un obbligo reciproco.

18.3 Il Fornitore si impegna ad informare senza indugio la Committente (i) qualora dovesse essere coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dal d.lgs. 231/2001, (ii) venga condannata con sentenza definitiva o non definitiva per i medesimi reati, (iii) si trovi in situazioni di conflitto di interesse o (iv) qualora avesse ragione di sospettare l'intervenuta violazione di quanto previsto dal presente articolo.

18.4 Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 18.1 e 18.2 del presente contratto costituisce **grave inadempimento contrattuale** del Fornitore che legittimerà la Committente a risolvere immediatamente il presente contratto.

18.5 **Prevenzione dell'Evasione Fiscale:** I contratti devono includere un obbligo del fornitore a **conformarsi a tutte le leggi o normative applicabili relative all'evasione fiscale**, come il *Criminal Finances Act 2017*.

18.6 **Conformità al Codice di Condotta dei Fornitori:** I contratti devono includere un requisito secondo cui il fornitore deve conformarsi al **Codice di Condotta dei Fornitori della Committente**. Sono accettabili obblighi reciproci. È inoltre accettabile che un fornitore si conformi al proprio codice di condotta a condizione che sia sostanzialmente uguale al Codice di Condotta dei Fornitori della Committente

19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

19.1 Conformità Normativa: Il Fornitore si impegna a rispettare integralmente tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**). Indipendentemente dal fatto che un fornitore acceda o elabori dati personali, è necessario includere sempre un obbligo per il fornitore di conformarsi a tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

19.2 Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR). Qualora l'oggetto dell'Ordine/Contratto preveda il trattamento di dati personali di cui la Committente è titolare, la Committente designa il Fornitore quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'**Articolo 28 del GDPR**, con **specifico e separato Atto di Nomina**. Qualora i dati personali vengano condivisi o trattati, i termini e le condizioni devono includere il **Global Agreement sul Trattamento dei Dati (DPA)** della Committente.

19.3 Garanzie e Inadempimento: Il Fornitore conferma di presentare garanzie sufficienti per l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate. La mancata sottoscrizione dell'Atto di Nomina costituirà **grave inadempimento contrattuale**.

19.4 Sicurezza delle Informazioni: Qualora il Fornitore memorizzi, elabori o abbia accesso ai dati della Committente (inclusi i dati non personali), è obbligato a conformarsi alla **Politica sulla Sicurezza delle Informazioni di Rentokil Initial**.

20 ETICA AZIENDALE, ANTI-SCHIAVITÀ E TRATTA DI ESSERI UMANI

20.1 Modern Slavery Act: Il Fornitore si obbliga a **non ricorrere alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani** e a non compiere attività o condotte che integrino reato ai sensi delle **Sezioni 1, 2 o 4 del Modern Slavery Act 2015**.

20.2 Manleva e Inadempimento. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Articolo costituisce **grave inadempimento contrattuale** che legittimerà la Committente a risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c.

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



21 OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO E GLI ULTERIORI PROTOCOLLI EX D. LGS. 231/2001 E MANLEVA

21.1 Il Fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli previsti dalla Committente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e pubblicati sul sito www.rentokil-initial.it e www.initial.it. La violazione delle regole previste dai citati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.
Il Fornitore manleva la Committente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e Protocolli da parte della stessa o del suo personale apicale o sottoposto.

22 CESSIONE, SUBAPPALTO E CAMBIO DI CONTROLLO

22.1 La Committente ha il diritto di **trasferire il Contratto Principale ad altra società del Gruppo Rentokil Initial**.

22.2 Divieto di Cessione del Fornitore: Il Fornitore non potrà cedere, subappaltare o altrimenti disporre dei propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto Principale **senza il previo consenso scritto** della Committente.

22.3 Cambio di Controllo: Non potrà essere concesso al Fornitore alcun diritto di risoluzione automatica o altro diritto in relazione a un **cambio di controllo** di qualsiasi società del Gruppo RI.

23 AUDIT

23.1 Diritto di Audit: La Committente ha il diritto di effettuare **audit** per verificare la conformità del Fornitore con l'accordo e prelevare copie delle informazioni necessarie per questi scopi, in orari ragionevoli e con un preavviso ragionevole.

23.2 **Costi di Audit:** Ciascuna Parte deve sostenere i propri costi di audit. In caso di accertata violazione, il Fornitore sarà responsabile dei costi di audit sostenuti dalla Committente.

24 INDENNIZZO (MANLEVA)

24.1 Indennizzo del Fornitore: Il Fornitore si obbliga a **manlevare e tenere indenne la Committente** da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o danno derivante da qualsiasi violazione effettiva o presunta di **diritti di proprietà intellettuale di terzi** o violazione della **protezione dei dati, riservatezza, sicurezza delle informazioni, anticorruzione, anti-riciclaggio, sanzioni, prevenzione dell'evasione fiscale e obblighi anti-schiavitù e del Codice di Condotta del Fornitore**.

Luogo e data

Timbro e firma del FORNITORE

POSTILLA

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli **1341** e **1342** del Codice Civile, le condizioni e pattuizioni contenute nei seguenti Articoli:

- Art. 1 Validità ed Oggetto (Paragrafi 1.2, 1.4)
- Art. 3 Divieto di cessione del contratto e del credito
- Art. 4 Durata e Cessazione (Paragrafi 4.1, 4.2, 4.3)
- Art. 7 Prezzo, Corrispettivi e Pagamenti (Paragrafi 7.1, 7.2, 7.3)
- Art. 9 Termini essenziali
- Art. 11 Responsabilità (Paragrafi 11.1, 11.2, 11.3)
- Art. 13 Clausola Risolutiva Espressa

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



- Art. 15 Proprietà Intellettuale e Indennizzo (Manleva)
- Art. 16 Riservatezza
- Art. 17 Legge Applicabile e Giurisdizione
- Art. 18 Codice di Condotta, Anticorruzione e Prevenzione dell'Evasione Fiscale
- Art. 19 Protezione dei Dati Personali e Sicurezza delle Informazioni
- Art. 20 Etica Aziendale, Anti-Schiavitù e Tratta di Esseri Umani
- Art. 21 Obbligo di Rispettare il Codice Etico e gli Ulteriori Protocolli Ex D. Lgs. 231/2001 e Manleva
- Art. 22 Cessione, Subappalto e Cambio di Controllo
- Art. 23 Audit
- Art. 24 Indennizzo

Luogo e data	Timbro e firma del FORNITORE

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025

